

Statuto Associazione Sfantà

ART. 1 - Denominazione e sede

1. È costituita, nel rispetto dell'art. 36 e sgg. del Codice Civile l'Associazione denominata: "Sfantà" con sede in via Industrie, 18 - Z.I. Rasai, nel Comune di Seren del Grappa (BL). Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 - Finalità

1. L'Associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale.
2. Le finalità che si propone sono in particolare:
 - a) supporto alla ricerca di persone disperse, in particolare in montagna;
 - b) promozione della sicurezza nelle escursioni e passeggiate, in particolare in montagna;
 - c) attività accessorie e correlate alle precedenti.

ART. 3 - Socie e Soci

1. Sono ammesse all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
2. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. Il diniego va motivato.
Il o la richiedente, nella domanda di ammissione, dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.
3. Sono definite 3 categorie di Socie e Soci:
Ordinarie e Ordinari: chi versa la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea;
Sostenitrici e Sostenitori: chi, oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie;
Benemerite e Benemeriti: persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione, indipendentemente dal versamento di quote.
4. L'associazione prevede l'intrasmissibilità della quota o contributo associativo a eccezione dei trasferimenti a causa di morte e la non rivalutabilità della stessa.

ART. 4 - Diritti e doveri di Socie e Soci

1. Le Socie e i Soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di esservi elette ed eletti.
2. Hanno diritto di ricevere aggiornamenti sulle attività dell'Associazione e ottenere un rimborso per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata su incarico dell'Associazione.
3. Devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

4. Chi aderisce svolgerà la propria attività nell'associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

ART. 5 - Recesso ed esclusione di Socie e Soci

1. Socie e Soci possono recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta alla segreteria dell'Associazione.
2. Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione dall'Associazione di chi contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto. Questa esclusione è deliberata con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni della persona interessata.

ART. 6 - Organi sociali

1. Gli organi dell'associazione sono:
 - Assemblea di Socie e Soci;
 - Consiglio Direttivo;
 - Presidente;
 - Collegio dei Revisori dei conti.
2. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

ART. 7 - Assemblea

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutte le Socie e i Soci.
2. È convocata almeno una volta all'anno dalla o dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto, anche in forma elettronica, da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori.
3. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un terzo delle Socie e dei Soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.
4. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 8 - Compiti dell'Assemblea

1. L'Assemblea deve:
 - approvare il rendiconto consuntivo e preventivo;
 - fissare l'importo della quota sociale annuale;
 - determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
 - approvare l'eventuale regolamento interno;
 - deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione di Socie e Soci;
 - eleggere la o il Presidente e il Consiglio Direttivo;
 - deliberare su quant'altro demandate per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

ART. 9 - Validità Assemblee

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza di Socie e Soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi

anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero delle persone presenti, in proprio o in delega.

2. Non sono ammesse più di 2 deleghe per ciascuna persona aderente. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza delle persone presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).
3. L'Assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 2/3 di Socie e Soci e con decisione deliberata a maggioranza delle persone presenti; scioglie l'Associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 di Socie e Soci.
4. L'Assemblea ordinaria e straordinaria è altresì regolarmente costituita anche in caso di svolgimento della stessa da remoto mediante piattaforme web di videoconferenza previo il raggiungimento dei quorum sopracitati.

ART. 10 - Verbalizzazione

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dalla Segretaria o dal Segretario e sottoscritto dalla o dal Presidente.
2. Ogni Socia o Socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 11 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da 4 persone elette dall'Assemblea tra chi la compone, più la o il Presidente.
2. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza di chi lo compone. Delibera a maggioranza delle persone presenti.
5. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito anche in caso di svolgimento dello stesso da remoto mediante piattaforme web di videoconferenza previo il raggiungimento dei quorum sopracitati.
3. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'Associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.
4. Il Consiglio Direttivo dura in carica per 3 anni e le persone che lo compongono possono essere rieletti per un massimo di 2 mandati consecutivi.

ART. 12 - Presidente

1. La o il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea; convoca l'Assemblea di Socie e Soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

ART. 13 - Revisori dei conti

1. Il collegio dei Revisori dei conti sarà costituito solo al raggiungimento di € 50.000,00 di ricavi annuali dell'associazione, salvi obblighi di legge.

ART. 14 - Risorse economiche

1. Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:
 - a. quote e contributi di Socie e Soci;

- b. contributi di privati, società o enti;
 - c. eredità, donazioni e legati;
 - d. altre entrate compatibili con la normativa in materia.
2. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'ente, in favore di Amministratrici e Amministratori, Socie e Soci, Partecipanti, Lavoratrici e Lavoratori, Collaboratrici e Collaboratori e in generale a persone terze, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività, ovvero altre attività istituzionali direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente.
 3. L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale.

ART. 15 - Rendiconto economico-finanziario

1. Il rendiconto economico-finanziario dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.
2. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell'Associazione almeno 20 gg. prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
3. Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

ART. 16 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'Assemblea con le modalità di cui all'art. 9.
2. L'Associazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente non commerciale in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altro ente non commerciale che svolga un'analoga attività istituzionale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 17 - Disposizioni finali

1. Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.